

STATUTO IREN S.p.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni denominata "IREN S.p.A.".

ART. 2 SEDE

2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:

- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;
- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;

- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
 - dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
 - della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;
 - della gestione tecnica - manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;
 - della costruzione e gestione di impianti tecnologici.
- 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
- 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.
- 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
- 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) nominali cadauna . Le azioni sono liberamente trasferibili.

- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ART. 6 AZIONI

- 6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.
Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.
- 6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.
- 6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.
- 6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 39.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.
- 6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.
- 6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.
- 6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall'azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.
- 6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.
- 6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall'acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente medesimo.

ART. 7 OBBLIGAZIONI

La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.

ART. 8 PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.

ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

- 10.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.
- 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.
- 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: *(i)* al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; *(ii)* a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/ o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/ o interposta persona e/ o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ASSEMBLEE

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 11.1 Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.
- 11.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 11.3 L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

12.2 L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche il giorno per la terza convocazione.

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Per l'intervento nelle assemblee è richiesta l'attestazione ottenuta dall'intermediario finanziario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata, da almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare.

ART. 14 RAPPRESENTANZA

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge.

ART. 15 PRESIDENZA

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di questi dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.

15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

16.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.

ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci.
- 18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.
Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
- 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.
- 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:
- (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;
 - (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.
- Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.
- In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.
Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.

ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.
- 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;
 - (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.
- 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.
- 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:
- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
 - b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
 - c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
- 20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
- 20.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

ART. 21 COMPENSI

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto.

ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

- 22.1 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
È eletto vice presidente del consiglio di amministrazione:
- (i) il candidato indicato con il numero "8" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19.2(i); *ovvero*
 - (ii) il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale.
- 22.2 Il Presidente - al fine dello svolgimento delle sue funzioni - nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 22.3 Il presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società disgiuntamente anche al vice presidente e/ o all'amministratore delegato e/ o al direttore generale.
- 22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/ o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente.

ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
- 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.
- 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.
- 24.3 È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/ o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica salvo quanto indicato al successivo art. 25.2.

25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:

- (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del *budget* annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/ o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel *budget* annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal *budget* e/o dai piani;
- (ii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/ o le società controllate un valore superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/ o nel *budget* di gruppo annuale approvato;
- (iii) approvazione di investimenti, acquisti e/ o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/ o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 150.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* di gruppo annuale approvato;
- (iv) costituzione di joint venture che comportino per la società e/ o le società controllate impegni di spesa/ investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 150.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel *budget* di gruppo annuale approvato;
- (v) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;

- (vi) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (vii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto (vii);
- (viii) le materie di cui all'art. 29.2, lett. a), b), c), d) e) et f), e all'art. 29.3 ove eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

25.3 Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione:

- a) delle materie non delegabili per legge; e
- b) delle materie di cui al precedente art. 25.2 dal punto (i) al punto (vii) (primo e ultimo compresi);
- c) delle seguenti materie:
 - (i) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/ o le società controllate un valore superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
 - (ii) approvazione di investimenti, acquisti e/ o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/ o rilascio di garanzie aventi, per la società e/ o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 65.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
 - (iii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/ o le società controllate impegni di spesa/ investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 65.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.

Quanto previsto nei precedenti punti (i), (ii), e (iii) opera con esclusivo riferimento alle operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/ o nel *budget* annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga all'art. 25.2(i).

COMITATO ESECUTIVO

ART. 26 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.

- 26.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché da:
- a) il candidato indicato con il n. 2 nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - b) (i) il candidato indicato con il numero 9 nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario; ovvero (ii) il candidato indicato con il numero 2 nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 22% ma meno del 40% del capitale sociale ordinario.
- 26.2 Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte i suoi componenti.
- 26.3 Qualora, in sede di elezione del consiglio di amministrazione, nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 26.1 e 26.2 e dei successivi articoli 27, 28 e 29 non troveranno applicazione e il consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato esecutivo e/o uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri con il voto favorevole di almeno 10 amministratori.

ART. 27 POTERI E FUNZIONAMENTO.

- 27.1 Il Comitato esecutivo ha tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli indicati nel precedente art. 25.3 che sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
- 27.2 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il segretario del Comitato Esecutivo.
- 27.3 Per quanto riguarda la convocazione e le riunioni del Comitato Esecutivo si applicano *mutatis mutandi* le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24, fermo restando che il Comitato Esecutivo si riunirà di norma con periodicità di almeno due volte al mese e che dovrà essere convocato dal Presidente anche ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri

ART. 28 DELEGHE ED ATTRIBUZIONI.

- 28.1 Il Comitato Esecutivo delega al Presidente, con facoltà di sub-delega:
- (i) il coordinamento della Società di primo livello "Mercato" e della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas " e delle relative attività, nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività, e delle società operanti, anche indirettamente, nel settore "Idrico" e "mercato";
 - (ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Mercato" e della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas ", nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;

- (iii) la direzione e gestione delle direzioni/ staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Genova: relazioni istituzionali ed esterne.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, delega al Presidente ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/ attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati.

28.2 Il comitato Esecutivo nomina e delega al componente indicato nel precedente art. 26.a (Amministratore Delegato), con facoltà di sub-delega:

- (i) il coordinamento della Società di primo livello "Energia" e della Società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività, e delle altre società operanti, anche indirettamente, nel settore della "energia elettrica e del "teleriscaldamento", dei servizi tecnologici/ facility management;
- (ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente Società di primo livello "Energia" e Società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, nonché la partecipazione alle assemblee di tali società;
- (iii) direzione e gestione delle direzioni/ staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Torino: *shared services*, legale societario, personale, organizzazione, progetti speciali, *risk management*, acquisti e appalti, comunicazione e immagine, *corporate compliance officer*, *corporate social responsibility*, *internal audit*.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, delega all'Amministratore Delegato ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/ attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale in relazione ai poteri ad esso attribuiti.

28.3 Il Comitato Esecutivo nomina e delega al componente indicato nel precedente art. 26.b (Direttore Generale), con facoltà di sub-delega:

- (i) il coordinamento della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e della Società di primo livello "Ambiente" nonché delle società da queste controllate e/o partecipate e delle relative attività;
- (ii) la designazione della maggioranza degli amministratori (tra cui il presidente e l'amministratore delegato), di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e della Società di primo livello "Ambiente", nonché la partecipazione alle assemblee di tale società;
- (iii) direzione e gestione delle direzioni/ staff che svolgono le seguenti funzioni che hanno sede a Parma: amministrazione, finanza, controllo di gestione, *investor relations*, pianificazione strategica, sistemi informativi e telecomunicazioni, *M&A* (fusioni e acquisizioni), gestione delle società partecipate attive in settori diversi

da quelli in cui operano: la società di primo livello "Mercato", la *società di primo livello* "Settore Idrico e Gas", la società di primo livello "Energia", la società di primo livello "Servizi tecnologici" ove esistente come società di primo livello, la società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e la società di primo livello "Ambiente",.

Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, di statuto e delle competenze al medesimo attribuite dal Consiglio, delega al Direttore Generale ogni potere di amministrazione per l'espletamento della funzione di cui al presente punto (iii) relativamente all'esecuzione delle operazioni/ attività espressamente indicate nel budget della Società e/o nel Piano Industriale e Finanziario approvati.

Al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale in relazione ai poteri ad esso attribuiti.

ART. 29 DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO.

29.1 Fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 29.2 le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.

29.2 E' necessario il voto favorevole di almeno 3 componenti del Comitato Esecutivo per l'adozione delle delibere sulle seguenti materie con riferimento alle direzioni/ staff della Capogruppo e alle società di primo livello:

- a) revisione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e/ o delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché nel budget annuale di Gruppo; tutto quanto precede si applica in quanto comporta variazioni di investimenti per importi inferiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- b) predisposizione delle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione in relazione alle delibere (che questo deve assumere) indicate nel precedente art. 25.3.b;
- c) proposta di macro struttura, nomina, licenziamento, trasferimento dei dirigenti;
- d) politiche generali inerenti la gestione del Gruppo;
- e) designazione della minoranza degli amministratori e della maggioranza dei sindaci effettivi e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Mercato", della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas", della Società di primo livello "Energia", della Società di primo livello "Servizi tecnologici", ove esistente come società di primo livello, della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e Società di primo livello "Ambiente";
- f) individuazione delle sedi operative e altre sedi di lavoro nonché delle

relative modificazioni.

- 29.3 E' necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato Esecutivo per l'attribuzione di deleghe e poteri diversi o ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 28.1, 28.2, 28.3.
- 29.4 Su tutte le materie diverse da quelle indicate ai precedenti artt. 29.2 e 29.3, in caso di parità di voti prevale la decisione alla quale accede il voto del Presidente.

SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 30 COLLEGIO SINDACALE

- 30.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 31, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 31.4.
- 30.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 30.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.
- 30.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 30.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 30.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.

ART. 31 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

- 31.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.
- 31.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario superiore al 40%:
(i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.2(ii).

31.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 31.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo il candidato con il n. 1 dalla relativa sezione della lista;

3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 31.3.3).

31.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

31.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

31.6 Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Pertanto ove non sia stata presentata alcuna lista nei termini qui previsti, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima con le maggioranze di legge.

31.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

ART. 32 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

32.1 Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

32.2 Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.

32.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 32.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al paragrafo 32.1 è ridotta alla metà.

32.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni

della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

32.5 Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

32.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

32.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

ART. 33 COMPENSI

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 34 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

34.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.

34.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.

L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

ART. 35 BILANCIO DI ESERCIZIO

35.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 36 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- 36.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/ 1998, e ne determina il compenso.
- 36.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.

ART. 37 UTILI

- 37.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.
- 37.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

ART. 38 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 39 LIQUIDAZIONE

- 39.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
- 39.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:
- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
 - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
 - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 41.1 In deroga a quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del presente statuto, al fine di garantire l'attuazione dell'aggregazione industriale oggetto del progetto di fusione fra Iride s.p.a. e Enia s.p.a. approvato dalle rispettive assemblee straordinarie in data 30 aprile 2009 ed in data 28 aprile 2009, il Comitato Esecutivo è tenuto a dare attuazione, nel minor tempo tecnico possibile, alla "delibera quadro di indirizzo" adottata dal consiglio di amministrazione di Iride s.p.a. in data 28 aprile 2010.
- 41.2 Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli amministratori in carica a tale data scadono dal mandato e convocano l'Assemblea degli Azionisti, da tenersi entro i successivi 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto nomina, previa eventuale cooptazione di due consiglieri, il Vice Presidente ed il Direttore Generale che unitamente al Presidente e all'Amministratore Delegato - come previsto dal presente Statuto - formano, sino ad elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo previsto dall'art. 26 dello Statuto.